

Il lavoro part time del figlio maggiorenne non preclude il mantenimento (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3552)

L'impegno di un figlio in un percorso di formazione specializzante e di acquisizione delle necessarie competenze da spendere in futuro nel settore lavorativo di riferimento, la ricerca di un'occupazione, pur non corrispondente alla professionalità acquisita, alle proprie aspirazioni e al suo titolo di studio; l'esiguità della retribuzione e la durata del (precario) rapporto lavorativo sono tutti elementi attestanti la sua volontà di "affrancarsi" dal mantenimento paterno e dimostrativi della mancanza di responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado di assicurargli un'effettiva autosufficienza reddituale (non desumibile dallo svolgimento di lavori "part time").

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Carpentiere pec: (Omissis)

Ricorrente

Contro

B.B. e C.C.

Intimati

Avverso il decreto della Corte di Appello di Bari n. 3111/2023, pubblicato in data 17.10.2023, non notificato.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2025 dal Consigliere Daniela Valentino.

Svolgimento del processo.

1.- Con sentenza n. 451/2018, il Tribunale di Trani ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 17.8.1990 da A.A. ed C.C., disponendo - fra l'altro - l'obbligo del padre di corrispondere la somma rivalutabile annualmente di Euro 225 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne B.B., nato il (Omissis).

2.- Con ricorso ex art. 9 comma 1 L. n. 898/1970, A.A. ha chiesto al Tribunale di Trani di revocare il predetto assegno di mantenimento, corrisposto direttamente all'avente diritto, per la sopravvenuta indipendenza economica raggiunta dal figlio, da tempo dedito ad attività lavorativa e totalmente disinteressato allo stato di salute del genitore, che dal 2018 si è sottoposto ad interventi chirurgici. Il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di revoca dell'assegno, per non avere il ricorrente provato il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dalla condizione di autosufficienza economica del figlio.

3.- A.A. proponeva ricorso avverso il decreto.

La Corte di appello di Bari, con il decreto qui impugnato, accoglieva parzialmente il reclamo.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:

a) il provvedimento impugnato contiene un congruo apparato argomentativo in ordine alle ragioni che giustificano la decisione di rigetto dell'istanza "revisionale". Invero, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, protraendosi qualora lo stesso, senza sua colpa, sia ancora dipendente dai genitori;

b) il Tribunale di Trani ha posto in rilievo il brevissimo lasso di tempo trascorso tra la proposizione del ricorso (avvenuta il 26.10.2022) e il conseguimento del diploma di laurea (5.10.2022); la circostanza che l'odierno resistente sia ancora legittimamente (anche in relazione all'età) impegnato in un percorso di formazione specializzante e di acquisizione delle necessarie competenze da spendere in futuro nel settore lavorativo di riferimento; l'impegno profuso con esito positivo nella ricerca di un'occupazione, pur non corrispondente alla professionalità acquisita, alle proprie aspirazioni e al suo titolo di studio; l'esiguità dell'importo corrispostogli a titolo di retribuzione; infine, la durata del (precario) rapporto lavorativo. Tutti elementi attestanti la sua volontà di "affrancarsi" dal mantenimento paterno e dimostrativi della mancanza di responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado di assicurargli un'effettiva autosufficienza reddituale (non desumibile dallo svolgimento di lavori "part time").

c) A.A. ha solo allegato, ma in concreto non dimostrato, che i suoi problemi di salute si siano tradotti in un reale decremento reddituale rispetto all'epoca di determinazione dell'assegno di mantenimento indiretto del figlio e che il Collegio di prime cure ha correttamente ritenuto irrilevante che costui abbia stragiudizialmente dichiarato al padre di voler rinunciare all'emolumento mensile, stante il carattere di indisponibilità del relativo diritto;

d) in presenza di una situazione di reciproca soccombenza delle parti (rigetto dell'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento, da un lato, e dichiarazione d'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle spese arretrate di natura straordinaria, dall'altro lato, i cui rispettivi riflessi economico-patrimoniali possono ritenersi quasi equivalenti fra loro), sarebbe stata maggiormente rispondente a criteri equitativi una statuizione prevalentemente compensativa delle spese legali, con allocazione della loro residua quota sul genitore ricorrente.

4. - A.A. ha presentato ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. con un motivo ed anche memoria.

B.B. e C.C. sono rimasti intimati.

Motivi della decisione.

Il ricorrente deduce:

5. - Omessa o e/o errata valutazione dei fatti e delle prove documentate di mutamento delle condizioni di vita e reddituali del percettore dell'emolumento che legittimavano, come qui legittimano, la revoca dell'assegno di mantenimento. La Corte di Appello di Bari ha ritenuto, erroneamente, che il provvedimento di primo grado avesse un congruo apparato argomentativo in ordine alle ragioni che hanno giustificato la decisione di rigetto dell'istanza "revisionale".

5.1-La censura è inammissibile. Come lo stesso ricorrente precisa, "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età".

Il Tribunale prima e la Corte di merito poi hanno proceduto all'accertamento sul raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio maggiorenne secondo i parametri ribaditi più volte da questa Corte e ricordati nello stesso ricorso e ha compiuto un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità perché sorretto da corretti criteri di valutazione e da adeguata complessiva valutazione.

Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).

Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022).

6.- Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimiate.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art.52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 5 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2025.